

BVGer B-479/2022 vom 17. Januar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-479_2022

FR: TAF B-479/2022 du 17 janvier 2024

IT: TAF B-479/2022 del 17 gennaio 2024

Regeste

Esame superiore professionale

Erwägungen

E. 8

Peraltro, la ricorrente invoca la mancata assegnazione di punti in quattro situazioni problematiche.

E. 8.1.1

Nella materia "Fiscalità", compito 2, domanda 3 veniva chiesto quanto segue: "IFD: questa vendita avrà delle conseguenze fiscali per Max Müller nel 2020? Se sì, quale ammontare sarà assoggettato all'imposta federale diretta?" (cfr. allegato M al ricorso). La ricorrente sostiene che secondo la proposta di risoluzione dell'esame, in particolare nella versione tedesca, l'assegnazione di 1 punto sarebbe stata attribuita a fronte di una risposta affermativa, risposta che lei avrebbe fornito esordendo con un chiaro "Sì, ci sono conseguenze".

E. 8.1.2

La prima istanza non contesta che la ricorrente abbia risposto affermativamente alla domanda, bensì che la base legale e la motivazione scelte non sarebbero corrette.

E. 8.1.3

Il Tribunale constata che nella versione in tedesco della proposta di risoluzione non sia evidenziata in grassetto solamente la risposta affermativa, bensì anche la base legale, mentre nella versione in italiano sia solamente quest'ultima ad essere evidenziata. Nella fattispecie, non risulta quindi in modo evidente che basterebbe un "si" rispettivamente "ja" per ottenere 1 punto. Sussiste, pertanto, un margine di apprezzamento da parte degli esperti. Il Tribunale si attiene quindi al riserbo richiesto, quando si tratta di sostituirsi al potere di apprezzamento degli esperti e respinge, pertanto, la censura qui trattata.

E. 8.2.1

Sempre con riferimento alla materia "Fiscalità", al compito 5, domanda 3.1 (cfr. allegato Z al ricorso), la ricorrente lamenta la mancata assegnazione di 1 punto, ritenuto che nelle correzioni non sarebbe stata presa in considerazione l'indicazione del segno "-" davanti alla cifra "3'850". Negli schemi risolutivi in tedesco e in italiano (cfr. allegato Z al ricorso), il primo prevedeva 2 punti per l'indicazione "Forderungsverzicht Lastwagenlieferant -3'850", mentre il secondo precisava "Rinuncia al credito da parte del fornitore dei camion frigo (1 pt. se importo corretto, ma senza -) -3'850". Tali difformità sarebbero mal comprensibili. Inoltre, il segno negativo apparirebbe chiaramente dalla sua risposta alla pag. A14 (cfr.

allegato V al ricorso), e la ricorrente avrebbe correttamente proceduto a dedurre tale importo, ottenendo, con l'addizione di 4'620 per la "Fattura della Jusconsult SA", il risultato corretto di 31'570, seppur non indicandolo nello spazio adibito alla successiva pagina.

E. 8.2.2

Nella sua risposta, la prima istanza spiega dapprima che la differenza tra le due versioni è dovuta al fatto che durante la correzione può succedere che gli esaminatori stabiliscano nuovi parametri di correzione inizialmente non previsti, ma indispensabili per garantire l'uniformità e la parità di trattamento nell'assegnazione dei punti a tutti i candidati a livello nazionale. Nel caso specifico, i lavori di correzione dell'esame in lingua tedesca e francese sarebbero stati effettuati prima di quelli in lingua italiana, ciò che avrebbe condotto alla modifica anche in Ticino dell'attribuzione del punteggio per la domanda 3.1. L'autorità di prima istanza continua spiegando che, comunque sia, alla prima risposta la candidata avrebbe indicato l'importo sbagliato di 39'270, ottenuto sommando l'importo di 3'850 agli importi di 30'800 (Rinuncia al credito da parte del fornitore dei camion frigo) e 4'620 (Fattura della Jusconsult SA), invece di dedurlo.

E. 8.2.3

Il Tribunale constata innanzitutto che a pag. A14 del documento d'esame (cfr. allegato V al ricorso) appaiono, segnate a mano dalla ricorrente, sia diverse cifre elencate accanto all'enunciato che precede le domande ("30'800", "-3850", "0", "4'620" e, separata da una linea, "39'270"), sia qualche riga di risposta (che termina con l'indicazione della cifra "31'570") nello spazio tra la domanda 1 e 2, sebbene in fondo alla pagina venga richiesto di indicare le risposte sulla pagina seguente. Dallo schema della soluzione, risulta che sia stato assegnato 1 punto su 1 per l'indicazione dell'importo "30'800", 1 punto su 1 per l'importo "4'620" e solamente 1 punto su 2 per l'importo "-3'850". Il Tribunale rileva che un punteggio parziale al posto di uno intero può giustificarsi quando in aggiunta ai valori corretti, vengono indicati anche i valori errati, come la somma sbagliata di "39270". Del resto, l'autorità di prima istanza non fa menzione se abbia considerato o meno il segno negativo della cifra "-3850" scritta a lato dell'enunciato, e nemmeno se abbia considerato il risultato di "31570" scritto sotto la domanda 1, sebbene entrambi gli importi corrispondano alle soluzioni. È plausibile che, confrontata con due risposte differenti, l'autorità abbia volutamente deciso di penalizzare l'indicazione della somma errata. Il Tribunale si rimette, quindi, alla valutazione degli esperti e al loro potere di apprezzamento e respinge la censura ricorsuale.

E. 8.3.1

Nella materia "Studio casi interdisciplinare", posizione 148 (cfr. allegato AA al ricorso), la ricorrente segnala la dimenticanza dell'assegnazione di almeno 0.5 punti, in quanto la medesima avrebbe identificato e menzionato il tema "IT" come previsto dalla scheda risolutiva.

E. 8.3.2

Secondo la prima istanza, il suo apprezzamento non sarebbe né insostenibile, né arbitrario. L'autorità inferiore, dal canto suo, ritiene di non potersi sostituire all'apprezzamento della prima istanza, reputando la valutazione effettuata da quest'ultima corretta, nella misura in cui, la Commissione avrebbe adempiuto al proprio dovere di controllo e di motivazione.

E. 8.3.3

Lo schema delle soluzioni prevede quanto segue "aspetti organizzativi 0.5 punti, max. 1 punto (ad es. temi IT, amministrazione)". Alla ricorrente sono stati assegnati 0 punti. La ricorrente ha, effettivamente, fornito una copia di una pagina del suo esame, dove in fondo a sinistra è possibile leggere la sigla "IT" (cfr. allegato BB al ricorso). Tuttavia, l'argomentazione della ricorrente, secondo cui, per dimenticanza non le sia stato attribuito mezzo punto supplementare, non può essere condivisa. Infatti, l'autorità inferiore e l'autorità di prima istanza si sono pronunciate sulla correttezza dell'attribuzione dei punti nella materia "Studio casi interdisciplinare". Per di più, la prestazione della ricorrente è stata oggetto di riesame ben due volte, con l'attribuzione di punti supplementari (cfr. consid 4). Pertanto, il Tribunale parte dal principio che alla ricorrente non sono stati attribuiti ulteriori punti, segnatamente per la posizione 148, coscientemente. Sia come sia, l'attribuzione di mezzo punto, non porterebbe all'attribuzione della nota 3.5, lasciando la nota invariata (cfr. allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI). Di conseguenza, la richiesta della ricorrente di attribuzione di mezzo punto va respinta.

E. 8.4.1

Sempre per la stessa materia, ma alla posizione 8, la ricorrente lamenta che è stata dimenticata l'attribuzione di 0.5 punti per il rinvio agli allegati (cfr. allegato CC al ricorso). La medesima sostiene che dalla sua risposta (cfr. allegato DD al ricorso), nonostante non abbia usato esplicitamente la parola "rinvio", risulterebbe chiaro il richiamo agli allegati, e che ciò sarebbe stato riconosciuto anche dagli esperti in sede di correzioni, i quali però avrebbero sostenuto, a torto, di aver già conteggiato il relativo punteggio nella posizione 6 (cfr. allegato EE al ricorso). Tuttavia, secondo la ricorrente, la posizione 6 consisteva nell'allocazione di 0.5 punti per l'allestimento e non per il rinvio agli allegati.

E. 8.4.2

Nella presa di posizione della prima istanza del 28 settembre 2020, pag. 1 (allegato al doc. 12 dell'incarto della SEFRI), nell'ambito del ricorso dinanzi alla SEFRI, quest'ultima specifica che "per snellire il testo occorre allestire separatamente le tabelle di calcolo a cui far riferimento nel commento", che "la candidata non ha allestito alcuna tabella supplementare da integrare nel testo riportando unicamente nel testo «ho elaborato conformemente agli allegati 1 e 2 un concetto dettagliato...»", oltre che "questa fattispecie è già stata considerata alla posizione 6 (allegati separati) e non può essere conteggiata due volte". Tale motivazione è stata ribadita anche nella duplice della prima istanza del 1° marzo 2021, pag. 2 (allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI). Infine, nell'ambito del ricorso dinanzi al TAF, la prima istanza ha rinviato alle proprie correzioni (cfr. osservazioni del 21 aprile 2022, pag. 10 in fine).

E. 8.4.3

Il Tribunale constata che, nella risposta d'esame della ricorrente si legge effettivamente: "Ho elaborato conformemente agli allegati 1 e 2 un concetto dettagliato dal punto di vista economico-aziendale, finanziario, legale e fiscale" (cfr. allegato DD al ricorso). Inoltre, dalla scheda delle soluzioni è possibile vedere che per la posizione 8 la ricorrente ha ottenuto 0 punti dei 0.5 previsti per il "rinvio agli allegati", mentre per la posizione 6 ha ottenuto il pieno punteggio pari a 0.5 punti per gli "allegati separati (non integrati nel rapporto)". Dopo aver visionato gli atti, e ritenuto che risiede nel potere di apprezzamento degli esaminatori poter attribuire un punteggio in maniera congrua per una risposta e non conteggiarla una seconda volta, il Tribunale si rimette alla valutazione degli esperti e al loro

potere di apprezzamento, respingendo anche tale censura.

E. 9.1

La ricorrente constatata peraltro come, a fronte di un punteggio pari a 51.80 nella materia "Corporate finance", gli esperti abbiamo arrotondato lo stesso a 52, assegnando quindi la nota 4.5. Un arrotondamento simile, ossia da 58.75 punti, ottenuti in seguito alla seconda correzione da parte della prima istanza, a 59, con conseguente aumento di nota da 3.5 a 4 non sarebbe invece avvenuto per la materia "Controlling".

E. 9.2

Secondo il punto 5.11 del Regolamento, l'esame è costituito da diverse parti, in concreto sei parti corrispondenti a sei materie (già elencate sopra, cfr. consid. 3.2). Ogni parte può essere suddivisa in cosiddette sottoparti, le quali vengono definite dalla commissione d'esame e descritte in dettaglio nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (punti 5.12 e seg. Regolamento). Da tali direttive, dunque, si evincono le varie sottoparti, le quali corrispondono ai vari temi e sottotemi della materia (non corrispondono, invece, alle varie singole domande d'esame). Secondo il punto 6.21 del Regolamento, le note delle sottoparti d'esame sono espresse con punti interi o mezzi punti conformemente al punto 6.3, il quale sancisce, l'inammissibilità di note intermedie diverse dai mezzi punti. Riguardo ai punteggi delle varie materie, nella "Scala delle note Esame professionale superiore 2020" (cfr. allegato 6 dell'incarto della SEFRI) vengono tutti indicati con numeri interi oppure con la parte decimale pari a 50. Inoltre, non è chiaro se le singole domande d'esame debbano essere valutate allo stesso modo delle sottoparti, quindi solo con punti interi o mezzi punti, oppure se siano ammessi anche punti decimali intermedi.

E. 9.3

Nella fattispecie, la ricorrente ha ottenuto, nell'ambito della seconda correzione, 1.75 punti aggiuntivi per un nuovo totale di 58.75 punti. Visto quanto precede (cfr. segnatamente consid. 7.3.2), il Tribunale ritiene che la questione di sapere se sia opportuno mantenere la stessa metodologia di approssimazione dei punteggi anche per la materia "Controlling", arrotondando dunque il punteggio di 58.75 a 59 punti o meno, può essere lasciata aperta, nella misura in cui con un punteggio di 59 punti la ricorrente otterrebbe il voto finale di 4.0, insufficiente per il superamento dell'esame, in quanto la nota media finale totale sarebbe comunque di solo 3.75.

E. 10.1

Nell'ambito dell'esame orale, la ricorrente censura la mancata assegnazione di un tempo supplementare per ragioni mediche. L'autorità avrebbe ingiustamente preso in considerazione il suo certificato medico solo in merito agli esami scritti, quando questo sarebbe dovuto valere anche per l'esame orale, nello specifico per quanto riguarda la preparazione iniziale. Inoltre, riprendendo quanto scritto dalla commissione d'esame nella presa di posizione del 19 febbraio 2021 (pag. 3, paragrafo 4), che "il candidato non ha nessun obbligo di presentare delle diapositive, ma ha il diritto di farlo" (cfr. allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI), si lamenta di non aver potuto esercitare pienamente tale diritto, in quanto durante la preparazione non le sarebbe stato accordato il tempo supplementare necessario per allestire le diapositive. Infatti, viste le sue condizioni mediche, un simile allestimento le avrebbe richiesto più tempo rispetto agli altri candidati e, pertanto, il fatto di non averle accordato un supplemento l'avrebbe svantaggiata. La ricorrente non chiede, in questo contesto, l'annullamento dell'esame orale, bensì, il rinvio all'autorità inferiore per

una nuova valutazione.

E. 10.2.1

Secondo la giurisprudenza, non disporre del tempo previsto per un esame costituisce di per sé un motivo di annullamento della prova (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.1 e B-6994/2016 del 27 marzo 2017 consid. 4.4).

E. 10.2.2

Il Tribunale rileva che nel caso in esame, la ricorrente disponeva di un certificato medico datato 20 febbraio 2020 ed attestante che la ricorrente "è in cura per una tendinite crepitante al polso e all'avambraccio destro con tendenza cronicizzante in trattamento tutt'ora con fisioterapia e antiinfiammatori" e che "risulta rallentata nella scrittura a mano e uso del computer (mouse e battitura sulla tastiera) con necessità di un tempo più prolungato del 35-40% per portare a termine il suo esame" (cfr. allegato MM al ricorso). Per tutti gli esami scritti alla ricorrente è stato concesso un supplemento di tempo del 40% (come illustrato dai due programmi degli esami scritti forniti dalla prima istanza, cfr. allegato 1 e 3 del doc. 6 dell'incarto della SEFRI). Per l'esame orale, previsto il 6 luglio 2020, è stato, invece, previsto lo stesso tempo che per tutti gli altri candidati, ossia 40 minuti per la preparazione e 40 minuti per l'esame (come visibile dal programma dell'esame orale fornito dalla ricorrente, cfr. allegato NN al ricorso). Del resto, il certificato medico fa riferimento in modo generico all'"esame" e non indica una valenza specifica per gli esami scritti o per quelli orali, oppure per entrambi. Tuttavia, appare evidente che la necessità di un supplemento di tempo si riferisca unicamente alle parti d'esame implicanti un esercizio di scrittura. Pertanto, è indubbio che, in merito all'esame orale, per i 40 minuti degli 80 totali previsti per l'esecuzione della presentazione e del colloquio tecnico è esclusa ogni possibilità di considerare tale prolungamento. Si pone, invece, la domanda se tale certificato debba comportare un prolungamento del tempo a disposizione anche per la parte relativa alla preparazione dell'esame orale, per la quale sono previsti 40 minuti antecedenti l'inizio della prova. Sia come sia, l'esame orale è avvenuto il 6 luglio 2020, mentre il programma, con indicazione degli orari specifici per la ricorrente, porta la data del 6 aprile 2020. La ricorrente, pur avendo inoltrato un certificato medico "generico", e pur conoscendo la propria situazione di salute almeno già da febbraio 2020, non ha contestato, se non una volta conosciuto l'esito negativo della stessa, gli orari assegnati, o segnalato un problema in tal senso. Dunque, la ricorrente ha accettato consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato di salute carente, alle condizioni e per gli orari indicati (cfr. consid. 2.5). Ne consegue che non vi sono elementi per fare un'eccezione al principio secondo il quale il candidato deve annunciare i suoi problemi di salute prima o durante l'esame, nonché provvedere alle rispettive richieste di deroga e segnalare senza indugio il mancato ottemperamento delle condizioni richieste in base al certificato medico.

E. 10.3

Pertanto, la censura qui trattata risulta tardiva e va respinta.

E. 11.1

Infine, la ricorrente sostiene di essere stata penalizzata per il fatto di non essere di madrelingua italiana. Le motivazioni della ricorrente si limitano a contestare l'affermazione degli esperti, i quali nella loro prima presa di posizione, del 29 settembre 2020 (pag. 2), hanno fatto riferimento a delle sue presunte "grandi difficoltà di espressione" (cfr. allegato al doc. 12 dell'incarto della SEFRI).

E. 11.2

La prima istanza fa notare che tale affermazione non è da intendersi con diretto riferimento alla lingua della ricorrente, bensì alla sua capacità generale di esprimersi, indipendentemente dalla lingua.

E. 11.3

Il Tribunale constata che, sia come sia, pur non essendo previsto esplicitamente dal Regolamento, è pensabile che i candidati all'esame possano richiedere delle deroghe a quest'ultimo, ad esempio, per quanto concerne la concessione di tempo supplementare o l'utilizzo di mezzi ausiliari, come ad esempio l'uso di un dizionario, atti a compensare una potenziale difficoltà di lingua. L'inoltro di una tale richiesta sarebbe stata responsabilità della ricorrente. Infine, in nessun momento, la ricorrente ha fatto presente una difficoltà di lingua, né ha fatto richiesta di deroghe al Regolamento. Pertanto, risultando la spiegazione della prima istanza esaustiva e convincente, nonché la censura della ricorrente non sufficientemente motivata, il Tribunale respinge tale censura.

E. 12.1

In virtù di quanto precede e considerato come la prima istanza abbia riesaminato e valutato due volte le prestazioni della ricorrente, non si può che rispettare la conclusione alla quale è giunta, vale a dire riconfermare le note attribuite e ritenere che la prestazione globale non giustifichi l'assegnazione di punti aggiuntivi o l'arrotondamento delle note finali, non permettendo il superamento dell'esame in questione. Possono inoltre essere lasciate aperte le questioni di cui ai consid. 7.3.2 e 9.3. Infatti, trattandosi di due richieste di assegnazione di punti per la stessa materia (Controlling), anche accogliendole entrambe, la ricorrente potrebbe ottenere al massimo la nota del 4.0 (cfr. allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI, "Scala delle note"). Tale voto porterebbe ad una nuova somma totale delle note pari a 45 e la nota media ponderata equivalente a 3.75. Quest'ultima risulterebbe ad ogni modo inferiore alla nota media di 4.0 necessaria per ottenere il diploma federale di esperto in finanza e controlling.

E. 12.2

Ad abundantiam, la ricorrente non potrebbe far valere un diritto all'applicazione della "Grenzfallregelung" (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), in quanto, anche con l'arrotondamento della nota nella materia Controlling al 4.0, la media totale di 3.75 risulterebbe inferiore a quanto indicato nella GFR 20, ovvero 3.8.

E. 12.3

In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha confermato il non superamento, al primo tentativo, dell'esame di esperta in finanza e controlling (livello ESP), la medesima non ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c).

E. 13

In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 10 dicembre 2021 è confermata.

E. 14

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 13), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 2'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 2'000.- già versato dalla ricorrente in data 14 febbraio 2022.

E. 15

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente non si assegna alcuna indennità per spese ripetibili. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 16

Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). D'altra parte, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.